

## STATUTO GRUPPO SPORTIVO CIRCOSCRIZIONE 4 "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTICA"

**Articolo 1) COSTITUZIONE e SEDE:** nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in MONZA (MB), Via PUGLIA, n. 19, una associazione sportiva non commerciale, operante principalmente nel settore sportivo dilettantistico e secondariamente nel settore della promozione sociale, assistenziale, culturale, ricreativa e di formazione extrascolastica della persona che assume la denominazione "GRUPPO SPORTIVO CIRCOSCRIZIONE 4 Associazione Sportiva Dilettantistica". A discrezione del Consiglio Direttivo, possono essere aperti uffici periferici e gruppi collegati.

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base alle vigenti leggi in materia di Associazioni Non Riconosciute ed Associazionismo, oltre che in osservanza di quanto disposto dagli Statuti dai Regolamenti delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva cui la stessa Associazione risulterà affiliata mediante delibera del Consiglio Direttivo. Per altri aspetti della vita associativa, si rimanda al Regolamento Interno da redigersi a cura del Consiglio Direttivo.

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

**Articolo 2 – DURATA:** la durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

**Articolo 3 – FINALITA':** l'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) principalmente di promuovere e favorire lo sviluppo della attività sportiva dilettantistica in tutte le sue forme e manifestazioni, secondariamente promuovere e favorire lo sviluppo di attività di promozione sociale, assistenziale, culturale, ricreativa e di formazione extrascolastica della persona ;
- b) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento della disciplina sportiva dilettantistica in tutte le sue forme e manifestazioni e dello sport in generale;
- c) l'organizzazione di attività ludiche e didattiche di formazione sportiva e ricreativa nelle discipline sportive dilettantistiche in tutte le forme e manifestazioni e dello sport in generale;
- d) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e per reprimere l'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistiche-sportive.

**Articolo 4 – ATTIVITA':** l'Associazione ha per oggetto, in particolare, la formazione e la valorizzazione dello sport dilettantistico di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani e si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) gestire, impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- d) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e corsi di formazione per operatori sportivi.
- e) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- f) promuovere, se del caso, dibattiti, conferenze, seminari relativi al beneficio dell'esercizio fisico e dall'attività motoria nei confronti della salute e del benessere psico-fisico della persona;
- g) allestire e gestire bar e punti ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero;
- i) esercitare attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- j) pubblicare giornali periodici;

k) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive e non. Tutta l'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto delle norme amministrative e fiscali.

**Articolo 5 – COLORI SOCIALI:** l'Associazione non ha colori sociali. Qualora gli Associati volessero adottarne, la decisione dovrà essere presa dall'assemblea ordinaria, senza modificazioni statutarie.

**Articolo 6 – SOCI:** il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, devono essere dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, dei suoi organi e delle Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva cui la stessa è affiliata.

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci fondatori, Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci aggregati, Soci Atleti e Soci Tecnici.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. I soci fondatori possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale.

Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Sono Soci Aggregati tutti coloro che svolgono attività sportiva a qualsiasi titolo nelle file dell'associazione. I soci aggregati hanno diritto di voto.

I Soci Benemeriti (persone fisiche o enti) sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per meriti sportivi e culturali. La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale. I soci benemeriti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Tra gli associati benemeriti l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell'associazione.

Sono Soci Atleti coloro che svolgono attività agonistica o preagonistica: a giudizio del Consiglio Direttivo, i Soci Atleti possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. I soci atleti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Sono soci Tecnici coloro che per conto dell'associazione svolgono attività di istruzione nell'ambito delle specialità sportive praticate nell'associazione stessa. I Soci Tecnici possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. I soci tecnici hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore.

Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'Associazione.

Sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate. Le quote associative non sono trasmissibili.

L'età minima per l'ammissione in qualità di socio è di anni 18, salvo quanto stabilito nell'ultimo capoverso del successivo articolo 7.

**Articolo 7 – AMMISSIONE SOCI:** chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e agli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione e pagare la quota di ammissione stabilita.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le iscrizioni decorrono dal 1° settembre dell'anno in cui la domanda di ammissione viene accolta. Alla scadenza dell'esercizio annuale, fissata al 31 agosto di ogni anno, tutti i soci decadono automaticamente, la qualità di associato si riacquisisce di diritto all'atto del versamento della quota sociale fissata per il successivo esercizio.

Per i soci onorari e fondatori, la qualifica di socio si riacquista di diritto, anno dopo anno, con la semplice partecipazione alle attività sociali, salvo revoca espressa da parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dagli articoli successivi in materia di esclusione dei soci, o rinuncia dello stesso socio da inviare per iscritto al Presidente dell'associazione.

L'ammissione o la non ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione ed in maniera inappellabile. In caso di ammissione, questa potrà risultare dal verbale della riunione in cui la stessa decisione è stata presa ovvero potrà desumersi dall'effettiva partecipazione del neo associato alle attività del sodalizio e/o dal rilascio della tessera sociale nominativa. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

Le richieste di ammissione a socio di minorenni devono essere fatta da chi esercita la potestà parentale. In tale caso il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

**Articolo 8 – QUOTA D'ISCRIZIONE:** i soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza al 31 agosto di ogni anno. Devono essere versate, per i nuovi associati, in unica soluzione entro la data di ammissione, con riferimento alla data riportata sulla stessa richiesta, e per i rinnovi, non oltre i primi quindici giorni del primo mese dell'esercizio cui essa si riferisce. Versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti soltanto dal Consiglio Direttivo che, in fase di redazione del Regolamento Interno o con apposita delibera, deve

definirne con esattezza motivazioni, destinatari, modalità e tempi. Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché le quote di adesione fissate per le attività alle quali egli chiede di partecipare; le quote di adesione alle singole attività sociali non sono dei corrispettivi ma, a tutti gli effetti, dei contributi versati all'Associazione a copertura delle spese effettivamente sopportate ed a sostegno delle sue iniziative.

Tali quote d'iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

**Articolo 9 – DIRITTI DEI SOCI:** la qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

**Articolo 10 – OBBLIGHI SOCI:** i soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

**Articolo 11 – OBBLIGAZIONI SOCIALI:** l'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio direttivo.

**Articolo 12 – RECESSO SOCI:** la qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini prescritti;
- c) per causa di morte;
- d) esclusione.

**Articolo 13 – ESCLUSIONE SOCI:** Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L' esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
3. che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
4. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

**Articolo 14 – COMUNICAZIONI:** le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

**Articolo 15 – PATRIMONIO:** il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla

legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione ne allo scioglimento.

**Articolo 16 – ESERCIZIO SOCIALE:** l'esercizio sociale va dall' 01/9 al 31/8 dell'anno successivo. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**Articolo 17 – ORGANI:** sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente Tesoriere

**Articolo 18 - ASSEMBLEE:** le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggersi nel locale della sede sociale o nei locali di svolgimento dell'attività sportiva almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

**Articolo 19 – ASSEMBLEA ORDINARIA:** l'assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- elegge il Presidente ed il Consiglio direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia



fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati, in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta fino a n. 3 associati.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, e possono ricoprire cariche sociali, i soci :

- a) che abbiano compiuto il 18° anno di età;
- b) che abbiano formalizzato la loro iscrizione alla data dell'Assemblea;
- c) che abbiano versato per intero la quota sociale di competenza.

**Articolo 20 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA:** l'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 21 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA:** in prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- a) per appello nominale;

- b) per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

**Articolo 22 – ASSEMBLEA:** l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

**Articolo 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO:** è formato da un minimo di 3 ad un massimo 11 persone scelte fra gli associati, restano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da:

- a) il Presidente
- b) da 2 a 10 consiglieri tra i quali viene nominato il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Consiglio Direttivo fissa la data dell'Assemblea Ordinaria che si terrà, come previsto dal precedente art. 19, entro il 31 dicembre.

I componenti del Consiglio Direttivo sono gli amministratori dell'associazione. Come tali, essi svolgono il loro incarico gratuitamente, o con un compenso deliberato annualmente dall'assemblea. E' fatto loro espresso divieto di ricoprire analoghe posizioni in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti nell'ambito delle medesime discipline sportive. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio del Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica, lettera postale, telegramma, almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi

intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
6. nominare i responsabili delle commissioni e delle branche in cui si articola l'Associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

**Articolo 24 – SOSTITUZIONE:** nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

**Articolo 25 – PRESIDENTE:** il Presidente che viene eletto dall'Assemblea ordinaria, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al vice Presidente convocare entro trenta giorni l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

**Articolo 26 – SCIoglimento:** lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore,

scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ricreativa e culturale.

**Articolo 27 – LIBRI SOCIALI – PUBBLICITA':** oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali.

**Articolo 28 – ALBO DEI SOSTENITORI:** annualmente viene istituito l'albo dei sostenitori che sono quelle persone che contribuiscono con versamenti alle finalità dell'Associazione. Ad essi viene rilasciata annualmente una propria tessera associativa quale sostenitore. Possono essere iscritti nell'Albo dei sostenitori sia persone fisiche che persone giuridiche, Enti Pubblici e Privati. I sostenitori non sono soggetti alle regole del presente statuto.

**Art. 29 – ARBITRATO E RINUNCIA ALL'AZIONE GIUDIZIARIA:** salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci in relazione all'esecuzione ed interpretazione del presente statuto o per qualsiasi altro motivo dell'attività sociale, sarà rimessa all'inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed uno, con funzione di Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo della Società. I componenti del Collegio Arbitrale costituito, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale, inappellabilmente e senza le formalità previste dal C.p.C.. L'inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione del socio inadempiente dall'Associazione.

**Art. 30 – NORME DI RINVIO:** per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle norme statutarie e regolamentari del CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali, di volta in volta, l'Associazione risulterà affiliata.